



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 17/2023 DEL 06/03/2023

PORTO DI ORTONA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DEL CEMENTO UBICATO SULLA BANCHINA NORD DEL PORTO DI ORTONA, IN AREA FACILITY ITOTN 0001 RICADENTE SU AREA ASSENTITA CON CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 04-03 ANNO 2017 REP. 1114 DEL 05/07/2017 ESECUZIONE INTERVENTI DAL 13/02/2023 AL 10/03/2023

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli



articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA la domanda presentata dalla Società "Fiore s.r.l." (c.f. 01213190695) acquisita al prot. E-0001347 del 24/01/2023 e successive integrazioni da ultimo acquisita a prot. E-0001984 del 03/02/2023 con cui la predetta Società ha avanzato istanza di autorizzazione all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto di stoccaggio del cemento ubicato presso la banchina Nord del porto di Ortona, secondo il cronoprogramma trasmesso con nota acquisita a prot. E-0001374 del 24/01/2023 e integrato e modificato con nota assunta a prot. E-0001984 del 03/02/2023, nell'arco di n. 20 giorni lavorativi a far data dal giorno 13/02/2023;

CONSIDERATO che il tratto di suolo demaniale interessato dal predetto intervento ricade in parte su porzione di area assentita alla società istante, giusta licenza demaniale marittima n. 04-03 anno 2017 rep. 1114 del 05/07/2017 registrata in Ancona, in data 14/07/2017 al n. 970 serie 1, e, per circa 25 ml, su porzione di area assentita al finitimo concessionario Adriatic Stevedoring Company soc. cons. a r.l. (c.f. 02564710693), giusta licenza demaniale n. 04-19 anno 2017 rep.1199 del 24/10/2017, registrata in Ancona in data 30/10/2017 al n. 1613 serie 1;

VISTA la nota prot. U-0001840 del 02/02/2023 con cui questa Autorità ha richiesto all'Autorità marittima e agli uffici preposti di partecipare il parere di rispettiva competenza declinando eventuali prescrizioni e/o valutazioni funzionali all'emissione della presente ordinanza;

VISTO il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ortona e acquisito a prot. E-0001937 del 03/02/2023 che ha espresso il proprio nulla osta per gli aspetti di competenza all'esecuzione degli interventi in oggetto;

VISTO il parere rilasciato dalla Divisione Security-Safety portuale e servizi all'utenza di questa Autorità, recante prot. I 2052 del 06.02.2023 con cui sono state declinate le prescrizioni a tutela dell'area di Facility ITOTN 0001 parzialmente interessata dai lavori di manutenzione ordinaria da parte del concessionario Fiore s.r.l.

VISTA la nota integrativa acquisita a prot.E-0001984 del 03/02/2023 con cui la istante ha comunicato la nuova data di decorrenza di inizio dei lavori nella giornata del 13/02/2023, indicando il nominativo e i dati di



reperibilità del Responsabile di Cantiere della Ditta esecutrice Mari.Ter s.r.l.;

VISTA

la dichiarazione di manleva sottoscritta dalla società Adriatic Stevedoring Company soc. cons. a r.l., acquisita a prot. E-0001976 del 03/02/2023, quale concessionario finitimo;

RITENUTO

di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori, alla disciplina delle attività volte alla esecuzione dei predetti lavori, scaturenti dalle attività di manutenzione ordinaria in capo al concessionario;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

nel periodo dal 13/02/2023 al 10/03/2023, l'area sita lungo Banchina Nord nel Porto di Ortona ricadente in area di Facility ITOTN 0001, come da elaborati grafici allegati, sarà oggetto degli interventi da parte della società incaricata dalla Fiore s.r.l. individuata nella società "Mari.Ter s.r.l." corrente in Ortona (CH) Via Porto n. 18, P.IVA 02217700695, iscritta al registro ex art. 68 Cod. Nav. con autorizzazione n. 57/2023, per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto di stoccaggio del cemento ricadente, in parte, su area assentita alla società Fiore s.r.l. con licenza d.m. n. 04-03 anno 2017 rep. 1114 del 05/07/2017, in parte, per circa 25 ml, su area assentita alla società Adriatic Stevedoring Company soc. cons. a r.l., giusta licenza demaniale n. 04-19 anno 2017 rep.1199 del 24/10/2017;

I referenti designati dalla società Fiore s.r.l.:

Tucci Davide: cell. n. 3483342389, mail dtucci@fioreortona.com

Il Responsabile del cantiere per l'impresa esecutrice della società "MARI.TER. s.r.l.":

Ennio Tiberio: cell. n. 3349869696, mail info@maritesrl.com

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui alle premesse, per l'intera loro durata, la viabilità operativa sarà oggetto di limitazioni al traffico veicolare e pedonale per la realizzazione delle opere previste come da elaborato tecnico-grafico allegato alla presente.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto richiedente. Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso



soggetto, dovranno pertanto risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la circolazione operativa sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato e del D.Lgs. 272/1999, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

L'area in oggetto risulta inserita all'interno della Facility ITOTN 0001, pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale che interessa la specifica area, il richiedente dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori, mezzi operativi in genere e/o merce.

Il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area in riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative e di security.

La presente Ordinanza è in ogni caso subordinata alle prescrizioni e alle condizioni speciali di cui alla concessione demaniale marittima n. 04-03 anno 2017 rep. 1114 del 05/07/2017.

Si precisa che, nel caso in cui le opere oggetto della presente Ordinanza non fossero eseguite a regola d'arte e/o laddove dalle stesse dovessero derivare danni o pregiudizi in termine di conservazione della sovrastruttura stradale e/o a terzi, sarà trattenuto l'importo della cauzione prestata con la polizza fidejussoria n. Z074273 emessa dalla Società "Zurich Insurance Public Limited Company" e/o attivata la garanzia R.C.T. n. 134B2121 rilasciata da Zurich Insurance Public Limited Company.

Art. 3

Ai fini della modifica temporanea della viabilità operativa in argomento oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo in capo alla ditta incaricata alla effettuazione dei lavori previsti nel tratto di strada interessato quanto segue:

- il posizionamento di idonea segnaletica indicante i lavori in corso nella limitrofa viabilità portuale, conformemente al vigente Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione, al fine di indicare l'eventuale percorso alternativo, onde evitare congestionamenti e pregiudizi per la circolazione del traffico veicolare, come da verbale di coordinamento della sicurezza richiesto con nota prot. E-0001840 del 02/02/2023;
- Presentazione all'Autorità di sistema portuale, prima dell'inizio dei lavori, del Documento unico di valutazione rischi interferenze nonché del documento di sicurezza per il coordinamento delle imprese coinvolte;
- Dovranno essere previsti e garantiti idonei spazi di transito dei mezzi commerciali e d'opera impegnati in attività lavorativa nelle aree portuali interessate;
- Ripristino secondo la regola dell'arte dell'area soggetta all'intervento suddetto, ivi compresa la pavimentazione stradale;
- l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati, laddove previsto, che garantiscano l'attuazione di un senso unico alternato ad oneri e cure propri, necessaria



- per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la circolazione viaria operativa;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza);
 - la verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
 - lo smantellamento della cantierizzazione e la pulizia di tutti i luoghi interessati dai lavori entro il termine previsto della conclusione dei lavori, ivi compresa la rimozione della segnaletica temporanea;
 - la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Ortona, di ogni pregiudizio che venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
 - ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4

La società concessionaria assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

L'esecutore degli interventi, sì come individuato dalla società concessionaria, mantiene il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni, manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento dei menzionati lavori comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima eventuali ulteriori nominativi e recapiti mail e telefonici del personale reperibile, contattabile in caso di necessità.

Art. 5

L'Autorità di Sistema portuale ha la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle attività per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore

Ancona, 06 / 03 / 2023

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

V° II Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

V° II Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino